

(Codice interno: 278115)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1194 del 15 luglio 2014

Gestione dei benefici per la frequenza di master universitari per giovani oriundi veneti residenti all'estero. Approvazione schema di Accordo di collaborazione. Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo per l'anno 2014. D.G.R. n. 719 del 27 maggio 2014. L.R. n.2/2003 così come modificata dalla L.R. n.10/2013.
[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:

Sottoscrizione schema di accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e Aziende regionali per il diritto allo studio universitario Esu di Padova, Venezia e Verona per la gestione di benefici per la frequenza di master universitari per giovani oriundi veneti residenti all'estero.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

D.G.R. n. 719 del 27 maggio 2014;

D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014.

Il Vice Presidente on. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 719 del 27 maggio 2014 la Giunta Regionale, nell'approvare, ai sensi della L.R. n. 2/2003, come modificata dalla L.R. n.10/2013, il programma degli interventi regionali per i veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro per l'anno 2014, ha previsto al punto C2.1 la promozione di sinergie con il mondo universitario per favorire lo scambio di conoscenze del contesto culturale, sociale ed economico del Veneto. Ciò al fine di favorire la frequenza a master universitari presso Università del Veneto, di studenti in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale n.2/2003, sostenendone i costi attraverso il rimborso delle spese sostenute dagli stessi secondo modalità e termini stabiliti nelle Direttive per l'applicazione della L.R. 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014.

Dette Direttive prevedono che per master si intenda un titolo universitario che si può conseguire sia dopo la laurea triennale (master di primo livello), sia dopo la laurea magistrale (master di secondo livello), frequentando un percorso di durata almeno annuale, che comporti l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi e che possano accedere alla concessione del beneficio regionale i soggetti che siano:

- cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei Comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi, coniuge superstiti e discendenti fino alla quinta generazione dei predetti soggetti, che intendano mantenere la propria residenza all'estero;
- in possesso di laurea triennale o di laurea magistrale;
- di età compresa tra i 18 e i 39 anni;
- in possesso di un buon livello di conoscenza della lingua italiana.

Per quanto riguarda la gestione dei benefici, e in particolare del vitto e dell'alloggio, con la sopracitata delibera n. 1035 del 24 giugno 2016 la Giunta Regionale ha previsto che potranno essere stipulate convenzioni con le aziende per il diritto allo studio universitario del Veneto. Tale gestione era stata affidata anche nel 2012 alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario (ESU-ARDSU). Ciò in ragione della mission istituzionale di queste ultime, le quali hanno dato la loro disponibilità senza oneri aggiuntivi, secondo le modalità fissate nell'accordo di collaborazione di cui al testo approvato con D.G.R. n. 2001 del 2 ottobre 2012.

Preso atto della avvenuta scadenza del sopracitato Accordo, si rende ora necessario sottoscrivere un nuovo Accordo con gli ESU-ARDSU di Padova, Venezia, e Verona, Enti strumentali della Regione del Veneto, ove vengano fissate le concrete modalità operative così come innanzi sintetizzate e regolamentati i rispettivi rapporti.

Tale Accordo, il cui schema è allegato come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (**Allegato A**) avrà durata annuale per l'anno accademico 2014-2015.

Si ritiene opportuno che la Sezione regionale competente provveda con propri atti a pubblicare nel sito istituzionale l'avviso, la scadenza entro cui presentare le domande e l'apposito modulo. I richiedenti verranno ammessi al beneficio, qualora in possesso dei requisiti richiesti, secondo l'ordine cronologico di arrivo della domanda, limitatamente alle risorse disponibili.

I competenti uffici provvederanno, come detto, secondo un ordine temporale di presentazione delle domande, a comunicare alle Aziende competenti per territorio i nominativi dei giovani selezionati.

Come per le precedenti annualità il beneficio regionale potrà coprire i costi di viaggio, le tasse di iscrizione al master, le spese di vitto e alloggio presso le residenze universitarie, nei limiti dell'importo messo annualmente a disposizione nei singoli avvisi; qualora dovessero residuare risorse potrà essere richiesto il rimborso anche di libri di testo.

I costi verranno rimborsati su presentazione di idonea documentazione di spesa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la L.R. 9 gennaio 2003, n. 2;

VISTA la L.R. 7 giugno 2013, n. 10;

VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;

VISTO l'art.2 co. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la L.R. 2 aprile 2014, n. 11;

VISTA la L.R. 2 aprile 2014, n. 12;

VISTA la D.G.R. n. 719 del 27 maggio 2014;

VISTA la D.G.R. n.1035 del 24 giugno 2014;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai fini della regolamentazione dei rapporti tra Regione e Aziende regionali per il diritto allo studio universitario del Veneto per le attività di gestione dei benefici di cui alla D.G.R. n. 719 del 27 maggio 2014, lo schema di Accordo di collaborazione, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (**Allegato A**). L'Accordo di collaborazione sarà sottoscritto per la Regione del Veneto dal Direttore pro-tempore della Sezione Flussi Migratori e per le Aziende ESU-ARDSU del Veneto dai rispettivi Direttori;
3. di determinare in Euro 30.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Flussi Migratori disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100760 (codice SIOPE 1.05.03.1549) del bilancio 2014 "Trasferimenti per iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro";
4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di incaricare il Direttore della Sezione Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1194 del 15 luglio 2014**

pag. 1/6

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE VENETO, GLI E.S.U.-A.R.D.S.U.
DI PADOVA, DI VENEZIA E DI VERONA PER LA GESTIONE DI BENEFICI PER LA
FREQUENZA A MASTER UNIVERSITARI A FAVORE DI GIOVANI ORIUNDI VENETI
RESIDENTI ALL'ESTERO**

Tra

La Regione del Veneto cod. fiscale 80007580279, con sede legale in Dorsoduro 3901
30123 Venezia (d'ora innanzi denominata "Regione"), rappresentata dal Direttore
....., autorizzato alla stipula del presente atto con delibera della Giunta Regionale
del Veneto n..... del...

e

L' E.S.U. - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, cod. fiscale
00815750286, con sede legale in Padova, Via San Francesco, 122 (d'ora innanzi
denominata "Azienda"), rappresentata dal Direttore, autorizzato alla stipula del presente
atto con.....

e

L'E.S.U. - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia, cod. fiscale
01740230279, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3439/a (d'ora innanzi denominata
"Azienda"), rappresentata dal Direttore, autorizzato alla stipula del presente atto
con.....

e

L'E.S.U. - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona, cod. fiscale
01527330235, con sede legale in Verona, Via dell'Artigliere, 9 (d'ora innanzi denominata
"Azienda"), rappresentata dal Direttore, autorizzato alla stipula del presente atto
con.....

PREMESSO CHE:

ALLEGATO A alla Dgr n. 1194 del 15 luglio 2014

pag. 2/6

- la Regione del Veneto, attraverso la propria “Direzione del Presidente”, intende contribuire alla formazione specialistica di livello universitario dei giovani oriundi veneti residenti all'estero;
- le Aziende in premessa intendono sviluppare, in modo coordinato ed in coerenza con i propri ordinamenti ed in stretto raccordo con il territorio e con le istituzioni di questo rappresentative, il supporto agli studi al fine di rispondere in maniera sempre più adeguata alle esigenze di formazione accademica degli studenti e, più in generale, alle istanze culturali che provengono dalle comunità venete all'estero;
- lo sviluppo di forme di collaborazione tra Aziende e Regione, nell'ambito dell'attività di supporto al diritto allo studio, contribuisce a garantire un processo coordinato di rinnovamento delle conoscenze e degli strumenti formativi all'interno dei percorsi di studio universitari;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Disposizioni generali

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo ha per oggetto la corresponsione di un rimborso dei costi sostenuti per la frequenza di un master universitario che si può conseguire sia dopo la laurea triennale (master di primo livello), sia dopo la laurea magistrale (master di secondo livello), frequentando un percorso di durata almeno annuale, che comporti l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi, stabilito con apposita delibera regionale e nel rispetto della normativa vigente in materia anche interna alle Aziende, per la formazione di livello specialistico universitario, di giovani veneti nel mondo, residenti all'estero, selezionati appositamente secondo quanto stabilito al successivo art. 3.

Art. 3 - Requisiti e doveri dei candidati

1. Possono accedere alla concessione del beneficio regionale i soggetti che siano:

ALLEGATO A alla Dgr n. 1194 del 15 luglio 2014

pag. 3/6

- cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei Comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi, coniuge superstiti e discendenti fino alla quinta generazione dei predetti soggetti, che intendano mantenere la propria residenza all'estero;
- in possesso di laurea triennale o di laurea magistrale;
- di età compresa tra i 18 e i 39 anni;
- in possesso di un buon livello di conoscenza della lingua italiana.

2. Il candidato dovrà presentare in allegato alla domanda la seguente documentazione:

- per quanto riguarda l'origine veneta:
 - o copia di un documento di identità in corso di validità;
 - o in caso di partecipante cittadino italiano residente all'estero, autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il Comune veneto di provenienza;
 - o in caso di partecipante cittadino italiano o comunitario, residente all'estero, discendente o coniuge superstiti dell'emigrato, autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il grado di parentela e il Comune veneto di provenienza dell'ascendente partito dal Veneto;
 - o in caso di partecipante non comunitario, discendente o coniuge superstiti dell'emigrato, dichiarazione relativa al grado di parentela e al Comune veneto di provenienza dell'ascendente. In tale ultima ipotesi qualora alcuni degli ascendenti siano nati all'estero, devono essere prodotti i certificati dai quali desumere il grado di parentela;
- per quanto riguarda i titoli di studio:
 - o documentazione vidimata dal Consolato competente, a dimostrazione dei titoli accademici posseduti, corredata di traduzione ufficiale munita di legalizzazione;
 - o dichiarazione di valore originale di diploma di laurea ai fini della continuazione degli studi in Italia rilasciata dal Consolato italiano.

3. Il candidato dovrà presentare, all'atto della domanda, apposita dichiarazione con la quale si impegna a restituire le somme corrispondenti al valore dei servizi di cui al successivo Art. 5, punto 3, già erogati dall'Azienda, nell'ipotesi in cui non superi la frequenza minima o la prova finale prevista dal master prescelto.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1194 del 15 luglio 2014

pag. 4/6

Art. 4 – Doveri della Regione

1. La Regione in conformità a quanto previsto dal Programma annuale delle iniziative a favore dei veneti nel mondo approvato con D.G.R. n. 719 del 27 maggio 2014 ha stanziato per l'anno 2014 nel proprio bilancio un apposito fondo di € 30.000,00, da destinare al rimborso dei costi di cui all'art. 2, comma 1, del presente accordo a n. 3 giovani oriundi veneti entro la quinta generazione residenti all'estero, per un importo massimo omnicomprensivo di € 10.000,00 ciascuno.
2. La Regione provvederà a selezionare i candidati, sulla base dei requisiti di cui al precedente art. 3, e secondo un ordine temporale di presentazione delle domande, a comunicare alle Aziende competenti per territorio i nominativi dei giovani selezionati.
3. La Regione si impegna a trasferire all'Azienda l'importo di ciascun beneficio all'atto della comunicazione all'Azienda dei nominativi selezionati ai sensi del precedente punto 2 del presente articolo.
4. Il beneficio regionale potrà coprire i costi di viaggio, le tasse di iscrizione al master, le spese di vitto e alloggio presso le residenze universitarie, nei limiti dell'importo messo annualmente a disposizione nei singoli avvisi; detti costi verranno rimborsati su presentazione di idonea documentazione di spesa.

Art. 5 – Doveri dell'Azienda

1. L'Azienda territorialmente interessata in ragione dell'Università di iscrizione o del luogo in cui verrà svolta l'iniziativa formativa, si impegna a trasmettere la documentazione ricevuta dalla Regione all'Università competente, ai fini della valutazione dei curricula e della coerenza dei titoli universitari posseduti dai candidati in relazione al percorso universitario prescelto.
2. Al temine del percorso prescelto, l'Azienda invierà alla Regione apposita relazione afferente le modalità di erogazione di ciascuna beneficio, nonché una dichiarazione dell'Università competente che attesti la frequenza e il superamento degli obblighi formativi.
3. L'Azienda rimborserà allo studente i costi ammissibili sostenuti corrispondendo parte del beneficio in servizi. A tal fine procederà alle seguenti operazioni, nei limiti del massimale previsto e nell'ordine sottoindicato:
 - rimborso delle spese documentate di viaggio;
 - pagamento diretto della quota di iscrizione al master prescelto dal borsista;

ALLEGATOA alla Dgr n. 1194 del 15 luglio 2014

pag. 5/6

- trattenuta del costo di vitto e alloggio presso le mense e le residenze ESU.

Qualora dovessero residuare risorse, potrà essere richiesto il rimborso anche di libri di testo.

4. L'Azienda verificherà la regolarità ed effettività delle spese sostenute dal corsista.
5. Qualora i costi relativi al vitto e alloggio presso le strutture ESU fossero superiori al massimale previsto, gli ulteriori costi saranno a carico del beneficiario.
6. Qualora i costi complessivi siano inferiori al massimale previsto l'Azienda restituirà alla Regione le somme eccedenti.
7. Le Aziende comunicheranno agli uffici regionali il nominativo del responsabile del procedimento e l' ufficio competente a tenere i rapporti sia con la Regione sia con i beneficiari.
8. La gestione delle risorse finanziarie avverrà secondo le norme della Legge Regionale di Contabilità n. 39/2001.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali da parte delle Aziende, che si rendesse necessario per garantire la piena realizzazione degli impegni di cui al presente accordo di collaborazione, avverrà nel perseguitamento delle proprie finalità istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 7 - Durata

1. Il presente Accordo ha la durata di un anno per l'anno accademico 2014/2015.

Art. 8 – Imposta di bollo

1. Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo, in quanto atto scambiato tra Regione e Aziende regionali, ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86, a cura e a spese della parte richiedente.

Art. 9 - Controversie

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.
2. Qualora non fosse possibile la definizione in via amichevole, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.

Art. 10 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia e a quelle del Codice Civile.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1194 del 15 luglio 2014

pag. 6/6

Venezia , lì

Regione del Veneto

Il Direttore

Azienda Regionale per il Diritto allo

Studio Universitario – E.S.U. di

Padova

Il Direttore

Azienda Regionale per il Diritto allo Azienda Regionale per il Diritto allo

Studio Universitario – E.S.U. di Studio Universitario – E.S.U. di

Venezia

Verona

Il Direttore

Il Direttore